



*Direzione centrale vigilanza,
affari legali e contenzioso*

A Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

INPS

Direzione centrale entrate e recupero crediti

INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

*e p.c. a Comando Generale Arma dei CC
carabinieri@pec.carabinieri.it*

*Comando Generale della Guardia di Finanza
III Reparto Operazioni
rm0010345p@pec.gdf.it
comando.generale@pec.gdf.it*

Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: procedure di contestazione della violazione di cui all'art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – integrazione a nota n. 4538 del 22 maggio 2018. Casistica.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute alla Scrivente in relazione alle disposizioni introdotte con le norme della legge di bilancio di cui all'oggetto ad integrazione di quanto già precisato con la nota n. 4538 del 22 maggio 2018, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

Modalità di calcolo della sanzione

Come noto, l'art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017 prevede che: *“a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti **corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (...)**”*.

La violazione di tale precetto è sanzionata ai sensi del successivo comma 913, con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una **somma da 1.000 euro a 5.000 euro**.

La formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio **sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro** con la conseguenza che la sua applicazione **prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione**.

Tuttavia in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l'applicazione di **tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito**. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro $1666,66 \times 3$ = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.

Mezzi di pagamento - casistica

a) Strumenti elettronici

Rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” previsti dalla lettera b) del comma 910 dell'art. 1, il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l'effettiva tracciabilità dell'operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. Si rammenta, infatti che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

b) Altre modalità di pagamento

In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla *ratio* della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:

- tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
- il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell'Ufficio paghe e sia attestato dall'Ufficio prestito sociale che verifica l'effettivo accredito il giorno successivo alla sua effettuazione.

Si fa riserva di integrare la presente nota con ulteriore casistica allo stato al vaglio del Ministero del lavoro, nonché con indicazioni operative, oggetto di confronto con l'ABI, inerenti le modalità di riscontro dei pagamenti da parte del personale ispettivo.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Danilo PAPA)